

mani regi, la costituzione dei feudi, del latifondo e dei vescovadi ristinsero sempre più ancora, indubbiamente, il numero di coloro, cui fosse lasciata la facoltà di stipulare e disporre delle proprie sostanze. Caddero quindi in disuso quei vetusti istituti, de' quali perdevasi gradatamente il concetto e sconoscevasi l'utilità e ne' quali il disordine erasi da un pezzo introdotto ad accelerarne la scomparsa.

4. NOTARI. — In quello sfacelo, in quella scarsezza di contraenti, bastarono ai ristretti bisogni dei clienti, i *notari*, comunque appellati; i quali, col tempo, come già i *defensores*, e forse gli *scavini*, erano venuti sostituendo gli antichi magistrati ed acquistando quella fede pubblica, che, un dì, era stata il privilegio più ambito degli *exceptores* e dei *tabularii* delle *gesta municipalia*.

Soli ormai, e quasi da per tutto, essi conservarono allora gli atti, da loro stessi stipulati pei privati, e diedero valore di autenticità alle copie rilasciatane, mutando la figura giuridica di quella conservazione. Ma, lontani da ogni centro di cultura, sperduti in mezzo a popolazioni rozze ed ignoranti, immersi essi stessi in una rozzezza e ignoranza poco dissimile, non ostante il titolo pomposo, divennero sempre meno proclivi a rispettare veruna forma di civiltà, che rendesse ancor meno intelligibile all'ottusa mente dei loro clienti l'affastellamento delle formole indigeste delle loro stipulazioni; e caddero in quella barbarie, che le pergamene, sino a noi pervenute, ci ritraggono in tutta la sua deplorabile, ma efficace evidenza. Per secoli rimasero tali, finchè, nella evoluzione dei tempi, una profonda rivoluzione di condizioni sociali ed economiche non si verificasse, che distinguesse l'età precedente da quella successiva.

5. RACCOLTA DI ATTI PRESSO LE CHIESE. — Quali atti ci pervengono di quegli anni oscuri? — Pochi diplomi sovrani o di grandi feudatari; nè più numerosi atti privati: e gli uni e gli altri per lo più a favore di chiese e di monasteri, soli istituti che immoti arrivano sino a noi. Nei riguardi di quell'autorità ecclesiastica non si verifica, infatti, il fenomeno di disorganizzazione, che abbiamo or ora rilevato per la potestà civile. La Chiesa è il solo ente, che nello spaventoso sfacelo di ogni cosa, saldo e fermo permanga, quale faro potentissimo vinca le tenebre che l'avvolgono e a sè richiami la fiducia, la speranza delle derelitte popolazioni. Quindi per una sequela di cause morali ed economiche, assorbe, anche essa, gran numero di proprietà private e ci tramanda in quelle pergamene il ricordo dell'incommensurabile ricchezza terriera, da essa accumulata nei secoli. Quelle per-

gamene, coi codici, coi cartulari nei quali sono trascritte, intangibili come la Chiesa stessa, giungono a noi non per altra causa se non perchè rimasero sempre nel tempio o nel monastero insieme coi beni, ai quali si riferivano, e vi furono custodite con cura uguale all'interesse che vi si annetteva. I decreti soppressivi delle congregazioni religiose ve le trovarono in quell'ordine, in quello stato, in cui le tenero i religiosi; e perciò ce le tramandarono nella loro integrità. Ma, per quanto numerose siano, appare facilmente ch'esse sono istrumenti spettanti unicamente alla Chiesa e ai suoi beni, sono contratti, testamenti, donazioni o livelli, ec., stipulati direttamente o indirettamente sempre in favore del tempio o del monastero, non mai interessanti a terzi e concernenti esclusivamente terzi. Se così sia, cade l'errore, generalmente diffuso, d'immensi depositi di atti presso le chiese e i monasteri fattivi da gente paurosa nell'imminenza del millennio, e cade quindi un altro dei tanti puntelli della ormai sfatata leggenda dell'anno mille.

Quelle altre carte, che questa leggenda aveva immaginato nascoste dalla paura appiè della croce, le carte dell'umile popolo non hanno affidato ad alcuna memoria il segreto della loro sorte. Abbandonate forse all'incuria degli uomini, alle intemperie, ai vari processi di distruzione, che oggi ancora costituiscono il massimo pericolo delle scritture moderne, esse scomparvero, come scompare ogni cosa; e soltanto dall'esempio di quelle, salvate dalle chiese e dai monasteri, possiamo formarci una idea della loro entità.

La nostra affermazione, però, non esclude che pure in quei secoli persistesse l'antica costumanza di depositare talvolta e temporaneamente nel cimeliario, nel sacrario delle nuove basiliche le cose più preziose, comprese le scritture; ma quel deposito non ebbe nulla di straordinario, nè avvenne proprio in occasione del leggendariamente famoso anno mille. Non fu se non la continuazione dell'usanza antica, conservata anche molti secoli di poi; e fu, senza dubbio, la cosa più semplice, più innocua e meno avvertita allora, che si potesse immaginare. Del resto, tale asserzione viene confermata dalla continuità della storia degli archivi della Chiesa romana.

6. ARCHIVI DELLA CHIESA. — Fra i travagli, pei quali durante i primi secoli dopo Cristo i fedeli passarono, appena ci rimane in quel *Liber diurnus*, fondamentale per la storia del cattolicesimo, la memoria che, nel secolo III, s. Antero papa, *gestas martyrum diligenter a notariis exquisivit et in ecclesia recondit*.

Un secolo più tardi, Damaso I (367-384), in memoria del padre, già *exceptor*, e per rispondere ai bisogni della nuova comunità, *archibis, fateor, volui nova condere tecta*, come incise, non lungi dai ruderi del teatro di Pompeo, in regione Prasina, sull'architrave della porta di casa sua, dedicata da lui, come basilica, a S. Lorenzo, e dal nome di lui in seguito chiamata *in Damaso*.

Da quel momento esiste quel vero e proprio archivio della Chiesa, quel *chartarius*, quello *scrinium ecclesiae romanae*, al quale accennasi ripetutamente ai tempi di Innocenzo I, Bonifazio I, Celestino I, Gelasio I, Bonifazio II (530-532), Ormisda, Pelagio I, ec. S. Gregorio I magno (590-604) confessa egli stesso di aver depositato le proprie omelie nell'archivio della Chiesa.

Poco dipoi, quell'archivio muta sede: e, nel 649, riappare trasferito in Laterano, residenza dei papi. Si unisce, nel secolo seguente, colla biblioteca e colla cancelleria apostoliche; e con esse ha, già nell'829, per capo un vescovo. Del 13 agosto 877 è una bolla di Giovanni VIII in favore della chiesa aretina *actum per manus Leonis episcopi et apocrisarii sancte Sedis apostolice* ⁽¹⁾; come altra, in favore dell'abbazia di S. Salvatore del Montamiata, di Gregorio V, del 27 maggio 996, è data per mano di Giovanni, vescovo di Albano, bibliotecario della Sede apostolica, mentre altre ancora, sempre per la stessa abbazia, emanate nel 1050, 1051, 1059, 1075 ec. sono date per mano di Pietro diacono, bibliotecario e cancelliere apostolico ⁽²⁾. Lo *scrinium* pontificio esisteva e serviva a coloro che vi si rivolgevano nel secolo X, come leggesi in una refutazione fatta al monastero sublacense nel 983 in presenza del pontefice: *que nostri monasterii invidiatus est et eum res quem sanctorum tuorum antecessorum huius cathedra apostolica Petri per privilegis hac preceptis ex vestri scrinii nostro monasterio concesserunt hic distraere hac dirumpere cupit* ⁽³⁾.

Che, due secoli dipoi, l'archivio della S. Sede esistesse e funzionasse a dovere abbiamo, se occorresse, la prova nel fatto che, nel settembre 1171, Cianforino, notaro del sacro palazzo apostolico, estraeva da quell'archivio copia di una bolla di Giovanni XVIII del novem-

⁽¹⁾ *Doc. ed. dal PASQUI, cit., p. 67.*

⁽²⁾ LISINI ALESSANDRO, *Inventario delle pergamene conservate nel diplomatico del R. Archivio di Stato in Siena*, dall'anno 736 all'anno 1250. Parte I. Siena, Lazzeri, 1908, pp. 36, 48, 49, 55.

⁽³⁾ *Reg. sublac. cit., p. 226.*

bre 1007 in favore del monastero di S. Eugenio di Siena (1). Quest'ultimo rilievo dimostra come, a oltre mille anni, a oltre venti secoli di distanza, l'utilità degli archivi fosse riconosciuta e sfruttata così dalle congregazioni religiose del secolo XI dopo Cristo come ai tempi di Cicerone come a quelli della Bibbia: prova evidente della perpetuità dell'istituto e della disciplina che vi si connette.

Ma, all'ultima data citata, già da tempo, erasi verificata una importante riforma nell'archivio apostolico. Lasciando nel palazzo del Laterano gli atti, che noi chiameremmo correnti, si era già pensato a sottrarre i documenti più importanti, anzi vitali per la S. Sede, come i privilegi imperiali, le donazioni e simili, ai rischi, che avrebbero potuto correre in quei secoli di turbolenze incessanti e di violenze. Ad essi era già stato trovato un ricetto più sicuro, inviolabile, nè più nè meno di quel che aveva indicato Giustiniano nell'additare il cimeliario della basilica come il luogo più adatto, presso la confessione di S. Pietro, tabernacolo della Chiesa romana; ove il papa Costantino I (708-715) aveva depresso dapprima la *cautio* prestata dal vescovo Felice di Ravenna alla Sede romana; e i di lui successori deposero poi gli atti sinodali, le gelosissime donazioni di Pippino il breve e di Carlomagno e il *pactum* di Ottone I.

A questo secondo archivio un terzo, più speciale, fu aggiunto poco dopo il mille: e, dall'anno 1083, i registri dei beni e delle entrate pontificie furono riposti nella *turris chartularia* vicino all'arco di Tito, appiè del Palatino: *in cartulario iuxta Palladium. Item in quodam tomo carticio, qui est in cartulario juxta Palladium legitur papam Benedictum locasse civitatem et comitatum suanensem, ec. prestat unaqueque civitas lx. sol.* leggesi a c. 30 del libro X delle *Gesta Albini* (cod. later.). Questa selezione ci induce a rilevare come gli atti si ripartissero secondo gli uffici, ai quali spettavano, ove naturalmente per potere essere utili non dovevano ammucchiarsi alla rinfusa, ma disporsi in un qualche ordine. E, probabilmente, questa disposizione, che abbiamo già trovata in vigore durante la Repubblica e l'Impero, e che la novella giustiniana ci ha ricordato, non cessò mai di essere osservata neppure sotto i re barbari.

7. INSINUAZIONE DEGLI ATTI. — Convien ricordare che proprio dei tempi di questi re barbari sono alcune notizie che dimostrano la piena efficienza di alcuni di quegli archivi, e, segnatamente di quelli presso i quali insinuavansi atti solenni per l'opportuna pubblicità.

(1) LISINI, *op. cit.*, p. 37.